

CHIARIMENTI AL 12_08_2026	
PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 – RISERVATA AI SENSI DELL'ART.61 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA IMU, GESTIONE ORDINARIA TARI, VIOLAZIONE IMU, VIOLAZIONE TARI E SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO	
CIG: BCA301355B	
Codice Gara: CUC_CLU_A01_2026	
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARIA SINTEL <u>Procedura aperta ai sensi degli articoli 14 e 71 del D.Lgs 36/2023</u> <u>Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice</u>	
La Centrale Unica di Committenza "C.U.C. CLU" nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it	
Importo affidamento:	€ 80.052,37
CPV	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
Progetto approvato con Delibera GC.	n. 38 del 09.06.2026
Determinazione a contrarre:	n. 113 del 10.06.2026
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza – Comuni Lombardi Uniti Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CARPENEDOLO (BS)	

Chiarimento 01:

Si chiede cortesemente di confermare l'interpretazione del requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Considerato che l'appalto ha per oggetto esclusivamente attività di supporto all'Ente e non l'esercizio diretto delle funzioni di accertamento o riscossione, si chiede se, ai fini della partecipazione alla procedura, sia ritenuta sufficiente l'iscrizione all'Albo nella Sezione II, riservata ai soggetti che svolgono attività di supporto propedeutiche e strumentali alla gestione delle entrate locali.

Riscontro 01:

Si conferma che, in relazione all'oggetto dell'affidamento come descritto al punto 5.1 del Disciplinare — che prevede, tra l'altro, la predisposizione dell'atto di accertamento (individuazione della violazione, calcolo dell'imposta/sanzioni/interessi, redazione sostanziale del provvedimento) da sottoporre alla sottoscrizione del funzionario responsabile dell'Ente — è richiesta l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 nella Sezione I, non essendo sufficiente la sola iscrizione alla Sezione II.

Chiarimento 02:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 9.6 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare se i servizi richiesti debbano essere stati svolti congiuntamente a favore dei due Comuni indicati nella documentazione di gara oppure se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante lo svolgimento dei medesimi servizi disgiuntamente presso più Comuni, purché complessivamente riconducibili alla tipologia di attività richiesta.

Riscontro 02:

Si precisa che il requisito di cui al punto 9.6 del Disciplinare è finalizzato a verificare che il concorrente abbia maturato, negli ultimi 10 anni, esperienza in ciascuna delle tipologie di servizio oggetto di affidamento (violazione IMU, violazione TARI, segnalazioni qualificate), per conto di Comuni di classe pari o superiore a quella del Comune di Alfianello. Ciò che rileva ai fini del possesso del requisito è l'effettivo svolgimento, con buon esito, di ciascun servizio richiesto, indipendentemente dal fatto che i medesimi Comuni beneficiari abbiano usufruito contestualmente di tutti i servizi. Il requisito si intende pertanto soddisfatto anche qualora i servizi indicati siano stati resi disgiuntamente, ossia nei confronti di Comuni differenti tra loro, purché il concorrente provi di aver eseguito ciascuno dei servizi richiesti per almeno 2 Comuni di classe pari o superiore a quella del Comune di Alfianello.

Chiarimento 03:

Con riferimento alla tabella di valutazione dell'offerta tecnica, alla voce "Personale aziendale in possesso della qualifica di accertatore tributario", si chiede di chiarire la ratio del criterio premiale basato sul numero degli accertatori tributari, articolato nelle fasce da 0 fino a 12 o più unità. Tale impostazione appare infatti non pienamente coerente con quanto previsto dalla documentazione di gara, che richiede l'impiego di n. 4 figure professionali.

Riscontro 03:

In riferimento al quesito, si precisa che il criterio premiale relativo al numero di accertatori tributari presenti nell'organico dell'operatore economico rientra nella discrezionalità tecnica riservata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 del Codice, che ha facoltà di individuare i criteri di valutazione ritenuti maggiormente idonei a valorizzare le caratteristiche organizzative e professionali funzionali all'esecuzione del servizio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Il requisito minimo previsto dalla documentazione di gara, pari a n. 4 figure professionali, resta invariato e costituisce la dotazione necessaria per l'esecuzione del servizio.

Il criterio premiale relativo al numero di personale aziendale in possesso della medesima qualifica, articolato in fasce da 0 a 12 o più unità, ha finalità distinta: valorizza la maggiore capacità organizzativa e strutturale dell'operatore economico, quale garanzia di continuità del servizio (in caso di assenze, turnover o necessità di sostituzione) e di disponibilità di risorse specialistiche ulteriori rispetto al minimo richiesto.

Chiarimento 04:

Con riferimento al criterio di valutazione relativo alle segnalazioni qualificate, si chiede di voler giustificare l'impostazione del punteggio attribuito sulla base dell'ammontare dei riversamenti conseguiti. Si ritiene, infatti, che tale parametro non costituisca un indicatore oggettivo della qualità del servizio reso dall'operatore economico, in quanto il valore complessivo dei riversamenti risulta inevitabilmente influenzato dal numero di enti gestiti, dalle dimensioni demografiche degli stessi e dalla rispettiva capacità fiscale, elementi che non appaiono direttamente correlati alla qualità o all'efficacia dell'attività svolta. Pertanto, si chiede di chiarire le motivazioni sottese all'adozione di tale criterio premiale e di valutare se lo stesso sia effettivamente idoneo a misurare la qualità del servizio offerto, garantendo nel contempo condizioni di parità e proporzionalità tra gli operatori economici partecipanti.

Riscontro 04:

Il criterio di valutazione relativo alle segnalazioni qualificate, parametrato all'ammontare dei riversamenti conseguiti, è stato individuato dalla Stazione Appaltante quale indicatore dell'efficacia sostanziale dell'attività di segnalazione svolta, in coerenza con la finalità del servizio oggetto di affidamento, che non si esaurisce nella mera individuazione di posizioni potenzialmente evasive, ma è finalizzato al recupero effettivo di gettito da parte degli enti impositori. L'ammontare dei riversamenti costituisce pertanto l'esito concreto e misurabile dell'attività di accertamento, rappresentando un dato oggettivo, verificabile e non discrezionale.

Quanto al rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, si precisa che la disciplina di gara è stata definita in modo da garantire la partecipazione in condizioni di parità a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando che la valutazione dell'esperienza pregressa e dei risultati conseguiti rientra nella discrezionalità tecnica riservata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 del Codice nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore e dalla documentazione di gara.

Rimane ferma la possibilità degli operatori economici di partecipare in forma associata o mediante l'istituto dell'avvalimento per ottenere maggiori qualificazioni premiali.

Chiarimento 05:

Con riferimento al criterio di valutazione "Esperienza documentata nell'utilizzo del software SICRAWEB per la gestione dei tributi locali", si chiede di chiarire le motivazioni che hanno portato ad attribuire il punteggio sulla base del numero di enti presso i quali il software è stato utilizzato. Si ritiene, infatti, che tale parametro non rappresenti necessariamente un indicatore della qualità del servizio o del livello di competenza richiesto per l'esecuzione dell'appalto. L'effettiva capacità operativa nell'utilizzo delle procedure SICRAWEB appare piuttosto riconducibile all'esperienza e alla professionalità degli operatori che saranno concretamente impiegati nell'esecuzione del servizio, indipendentemente dal numero di enti presso i quali l'operatore economico ha maturato tale esperienza. Pertanto, si chiede di voler chiarire la ratio del criterio premiale adottato e se lo stesso sia ritenuto maggiormente rappresentativo della competenza professionale rispetto alla valutazione dell'effettiva esperienza maturata dal personale dedicato nell'utilizzo delle procedure applicative SICRAWEB.

Riscontro 05:

Il criterio di valutazione relativo all'esperienza documentata nell'utilizzo del software SICRAWEB, parametrato al numero di enti presso i quali tale software è stato concretamente utilizzato, è stato individuato dalla Stazione Appaltante quale indicatore del grado di consolidamento e di effettiva padronanza operativa raggiunto dall'operatore economico nell'impiego della specifica procedura applicativa richiesta per la gestione dei tributi locali. Il numero di enti gestiti con il medesimo applicativo costituisce, infatti, dato oggettivo, documentabile e verificabile, idoneo a fornire un'evidenza concreta e non discrezionale dell'esperienza maturata dall'operatore economico nell'utilizzo dello specifico software.

Si evidenzia, inoltre, che la pluralità di Enti presso i quali il software è stato utilizzato costituisce indice della capacità dell'operatore economico di operare correttamente con le procedure SICRAWEB in situazioni diversificate per prassi organizzative, complessità dei dati e specificità gestionali proprie di ciascun ente, elemento che concorre a qualificare l'esperienza aziendale complessiva nell'utilizzo dell'applicativo, distinta e ulteriore rispetto alla professionalità del singolo operatore impiegato nell'esecuzione del contratto.

Si precisa, infine, che il criterio è di tipo tabellare e ha incidenza limitata sul punteggio complessivo (6 punti su 80): non costituisce requisito di partecipazione né soglia eliminatoria, ed è finalizzato a valorizzare la continuità gestionale rispetto all'applicativo attualmente in uso presso la Stazione Aggiudicatrice, senza precludere ad alcun operatore economico la possibilità di concorrere alla formazione del punteggio complessivo sulla base degli altri criteri di valutazione previsti dal Disciplinare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Chiarimento 06:

Essendo la procedura riservata alle cooperative sociali e considerato il numero particolarmente limitato di operatori attivi nel settore dei tributi, i requisiti richiesti per la partecipazione sembrano presentare un livello di specificità tale da restringere sensibilmente la concorrenza, escludendo di fatto gran parte dei potenziali partecipanti.

Riscontro 06:

In riferimento al quesito, si precisa che la procedura è stata legittimamente riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'ambito della facoltà riconosciuta dal legislatore alle Stazioni Appaltanti di riservare la partecipazione a determinate categorie di operatori economici, in funzione delle specifiche finalità di integrazione sociale e lavorativa perseguite dalla norma.

I requisiti di partecipazione sono stati individuati dalla Stazione Aggiudicatrice in relazione alle caratteristiche e alla complessità del servizio oggetto di affidamento e sono finalizzati a garantire un adeguato livello di capacità professionale e organizzativa dell'operatore economico.

Resta fermo che i requisiti richiesti sono stati definiti nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e adeguatezza rispetto all'oggetto dell'affidamento.

Carpenedolo (BS) lì 14.08.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Per la fase di affidamento
Dott. Luigi Lanfredi
(documento firmato digitalmente)